



ORDINANZA n. 4/17

**Oggetto: ORDINANZA DI DIVIETO DI CONSUMO, SOMMINISTRAZIONE E VENDITA
PER ASPORTO DI ALCOLICI E SUPERALCOLICI - CARNEVALE 2017**

Il Sindaco

Premesso che nella giornata di Sabato 25 Febbraio 2017 si svolgerà la sfilata del Carnevale di Nocera Superiore, che richiamerà numerose persone;

Attesa la necessità di assicurare nel territorio cittadino il normale svolgimento della manifestazione carnevalesca ed allo scopo di prevenire situazioni che potrebbero arrecare danno, molestia o disturbo alle persone;

Ritenuto che durante la manifestazione carnevalesca la detenzione e il consumo di bevande ad opera dei partecipanti la sfilata figuranti appartenenti ai carri e non, lungo le strade in cui si transita con i carri comporta un venir meno del decoro, del rispetto delle norme di civile convivenza divenendo causa di rischio a danno della sicurezza e dell'incolumità delle persone oltre che rendere possibile l'insorgere di turbative all'ordine pubblico;

Ravvisata, dunque, la necessità di vietare nell'area interessata dalla manifestazione la detenzione ed il consumo di bevande lungo le strade in cui transita la sfilata,

Considerato che all'interno del circuito sono aperti per il normale servizio di somministrazione al pubblico negozi di alimenti e bevande;

Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e di prevenire situazioni di grave pericolo per la sicurezza dei cittadini, evitare che gli avventori escano dagli esercizi commerciali, dai laboratori artigianali e dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con bottiglie e/o lattine od altri oggetti che possano potenzialmente costituire offesa in caso di disordini ed evitare altresì l'ingenerarsi di situazioni di pericolo dovute alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

Visto l'art. 54 co. 4 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il D.M. 05.08.2008 emanato dal Ministro dell'Interno, che ai fini della tutela ed incolumità pubblica e sicurezza urbana, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni

urbane di degrado che favoriscono l'insorgere dei fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

Per i motivi esposti in premessa qui integralmente richiamati

ORDINA

- 1) Nella giornata di **Sabato 25 febbraio 2017** dalle ore 16.00 alle ore 22.00 in occasione della sfilata dei carri allegorici, ai TITOLARI DI ESERCIZI COMMERCIALI, DI LABORATORI ARTIGIANALI E DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, SITUATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO di Nocera Superiore **E' FATTO DIVIETO** di vendere per asporto bevande analcoliche in contenitori di vetro o in lattina nonché bevande alcoliche e superalcoliche di qualunque gradazione ed in qualsiasi contenitore, di vetro e non. Agli stessi e' inoltre vietata la somministrazione e la vendita di superalcolici. **E' VIETATO ALTRESI'** a chiunque si trovi all'interno del circuito carnevalesco CONSUMARE sul suolo pubblico bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione. Le bevande consentite possono essere consumate solo nell'ambito delle rispettive aree di pertinenza degli esercizi commerciali, dei laboratori artigianali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande .
- 2) Di dare informazione alla cittadinanza dando notizia mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line, sul sito web istituzionale dell'Ente ed avviso nei pubblici esercizi.

AVVERTE

Che le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza siano punite con la sanzione da euro 25.00 a euro 150.00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

TRASMETTE

Il presente atto a:

Prefetto di Salerno

al Comando di Polizia Municipale,

ed alla Stazione dei Carabinieri.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di Salerno entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

add. 24-02-17


Avv. Giovanni Maria Cuofano